



COMUNE DI LESSONA

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91

OGGETTO:

Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n° 80/2021 convertito con modificazione in Legge n° 113/2021.

L'anno duemilaventidue, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|-----------------------------------|----------|
| 1. dott. SIMONE CAMBIE' - Sindaco | Sì |
| 2. BAGATIN MAURA - Vice Sindaco | Sì |
| 3. DALL'O' FABRIZIO - Assessore | Sì |
| Totale Presenti: | 3 |
| Totale Assenti: | 0 |

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. dott. SIMONE CAMBIE' assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor dott. Guido Ingrassia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 09.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 06.08.2021, n. 113, stabilisce che:

1. *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”.*

2. *Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

- i commi 5 e 6 dell’art. 6 del medesimo D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, come modificato dall’art. 1, comma 12, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.02.2022, n. 15, stabiliscono che:

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

- l’art. 6, comma 6-bis, del citato D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2022 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1, del D.L. 30.04.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29.06.2022, n. 79, stabilisce che:

“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

- i commi 7 e 8 dell’art. 6 dello stesso D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021, come modificato dall’art. 1, comma 12, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.02.2022, n. 15, stabiliscono che:

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;

8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”

Preso atto che:

- in data 30.06.2022, previa intesa in Conferenza Unificata del 02.12.2021, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.lgs 28.08.1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” – entrato in vigore il 15.07.2022 – di cui all’articolo 6, comma 5, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021;

- in data 07.09.2022, previa intesa in Conferenza Unificata del 09.02.2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.lgs 28.08.1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30.06.2022, n. 132, all’oggetto “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione” – entrato in vigore il 22.09.2022 – concernente, appunto, la definizione del contenuto del PIAO di cui all’art. 6, comma 6, della medesima disposizione di legge sopra citata.

Dato atto che questo Comune:

- alla data del 31.12.2021, ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 5;

- alla data del 31.12.2021, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 06.10.2017, n. 158;

- ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2022-2024 e il bilancio di previsione 2022-2024, come risultante, rispettivamente, dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 e n. 48 del 20.12.2021, esecutive ai sensi di legge e s.m.i.

- alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del PIAO, precedentemente citati, non aveva ancora approvato i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione che, ai sensi delle norme che disciplinano lo stesso PIAO, sono assorbiti nel PIAO medesimo:

o Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024;

o Piano triennale della formazione del personale 2022-2024;

- per contro, alla stessa data, aveva approvato i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione che ad oggi devono intendersi assorbiti nel PIAO:

o Piano delle azioni positive 2022-2024;

o Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, come da indicazioni al riguardo contenute nel DUPS 2022-2024 suddetto;

o Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024, come risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2022, esecutiva ai sensi di legge;

o Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi (Piano Performance) 2022-2024, come risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2022, esecutiva ai sensi di legge.

Appurato che:

- il D.P.R. 30.06.2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30.06.2022 ed entrato in vigore il 15.07.2022, stabilisce:

o all’art. 1, comma 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”*;

o all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il PEG, come definito nel citato art. 169 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;

o all’art. 2, comma 1, per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo D.lgs e il piano della performance di cui all’articolo 10 del D.lgs 27.10.2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30.06.2022, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 ed entrato in vigore il 22.09.2022, concernente la definizione del contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

o all’art. 2, comma 1, in combinato disposto con l’art. 6 del decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

a. **Sottosezione di programmazione Valore pubblico:** ai sensi dell’art. 3, comma 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione;

b. **Sottosezione di programmazione Performance:** sebbene, le indicazioni contenute nel “Piano tipo”, allegato al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, non prevedano l’obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto “L’assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all’esercizio della facoltà espressamente prevista dall’art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l’ente locale dagli obblighi di cui all’art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]”, pertanto si procederà ugualmente alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), secondo quanto stabilito dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009

programmando gli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione;

c. **Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza:** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della L. 06.11.2012, n. 190. Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della citata L. n. 190/2012 e del D.lgs 14.03.2013, n. 33. Con riferimento alla presente sottosezione di programmazione le amministrazioni, con meno di 50 dipendenti, si limitano all'aggiornamento della mappatura dei processi esistente alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, tenendo conto, quali aree di rischio, quelle indicate all'art.1, comma 16, della L. n. 190/2012 ovvero: autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

a. **Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione, illustra il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;

b. **Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione indicata, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione;

c. **Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale:** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), numero 2, la presente sottosezione di programmazione, indica la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;

SEZIONE 4. MONITORAGGIO: ai sensi dell'art. 5, la presente sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 150/2009, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" e delle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

o all'art. 2, comma 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;

o all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”*;

o all'art. 7, comma 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*;

o all'art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;

o all'art. 8, comma 3, che *“In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”* e, quindi, sino al 29.12.2022, dal momento che la data di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stata prorogata sino al 31.08.2022, ai sensi dell'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 28.07.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30.07.2022;

o all'art. 9, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*;

o all'art. 11, comma 1, che negli Enti Locali il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è approvato dalla Giunta Comunale.

Considerato che:

- questo Comune, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione a parte delle disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro adozione;

- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare puntuale attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 113/2021 – divenute efficaci in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 81/2021, recante *“Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”* e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30.06.2022, n. 132, concernente la definizione del contenuto del PIAO – coordinando i provvedimenti precedentemente approvati, nonché i provvedimenti sopra elencati non ancora approvati e che saranno approvati in questa sede, all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato Decreto;

- a tale scopo è stato, quindi, predisposto il PIAO 2022-2024, come da documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Atteso, pertanto, di dover approvare il suddetto PIAO 2022-2024, come da indicazioni contenute nella sottostante proposta di deliberazione in relazione alla quale sono stati acquisiti il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Personale e il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Precisato, circa il contenuto del suddetto PIAO, che:

- nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 – che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30.11.2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa nella Conferenza Unificata del 16.12.2021, l'istituto del lavoro agile presso questo Comune rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione;

- in data 16.11.2022 è stata sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del triennio 2019-2021 che al Titolo VI, Capi I e II, integra e definisce le modalità di applicazione della disciplina sul lavoro agile di cui sopra.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

2. di approvare, pertanto, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 come da documento allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazione, in L. n. 113/2021;

3. di escludere dall'approvazione del PIAO gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazione, in L. n. 113/2021;

4. di disporre che copia dell'adottanda deliberazione, unitamente all'allegato PIAO, oltre che all'Albo pretorio online, sia pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, presente sul sito istituzionale del Comune e precisamente:

- nella sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”

- nella sottosezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”;

- nella sottosezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance”;

- nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”;

- nella sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”;

5. di disporre altresì che copia dell'adottanda deliberazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sia trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli, del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
dott. SIMONE CAMBIE'

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
dott. Guido Ingrassia